



Prot. n. 137300/2010

Roma, li 28 NOV. 2010

Comune di Sant'Oreste  
Ufficio Tecnico Comunale  
Piazza C. Caccia, n. 14  
00060 Sant'Oreste (RM)

e, p.c. Direzione Regionale Protezione  
Civile  
Area Energia  
SEDE

**OGGETTO: Parere in merito alla possibilità di installare di impianti fotovoltaici in zona agricola – Comune di Sant'Oreste.**

Il Comune di Sant'Oreste ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito alla possibilità di installare impianti fotovoltaici finalizzati alla produzione di energia elettrica in zone omogenee che il vigente PRG classifica come agricole. Il Comune specifica inoltre che le aree proposte per l'intervento non sono soggette a vincoli e non sono gravate da uso civico.

Le perplessità del Comune nascono essenzialmente dal tenore delle norme tecniche di attuazione per le zone agricole e delle disposizioni contenute nel Titolo IV, Capo II, della L.R. n. 38/1999 che disciplinano l'edificazione in zona agricola.

Dalla lettura delle norme, secondo il Comune, sembrerebbe emergere che essendo le zone agricole destinate all'esercizio dell'agricoltura e delle attività ad essa connesse, sia preclusa ogni attività comportante trasformazione del suolo per finalità diverse da quelle di trasformazione agricola del suolo.

Nel merito, si ritiene quanto segue.

L'art. 12, comma 7, del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, recante disposizioni finalizzate alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, prevede espressamente che "gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici". In particolare, tra gli impianti di cui alla lett. c), ricadono gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e cioè, tra gli altri, gli impianti fotovoltaici.

La Regione Lazio ha provveduto a recepire il D.Lgs. n. 387/2003 con la D.G.R. 18 luglio 2008 n. 517, come integralmente modificata dalla D.G.R. 13 gennaio 2010 n. 16, entrambe successivamente revocate dalla D.G.R. 19 novembre 2010 n. 520 a seguito dell'adozione, da parte del Governo, delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Pagina 1 di 3

Già nella revocata D.G.R. n. 16/2010 si faceva espresso riferimento agli “*impianti di produzione di energia solare fotovoltaica posti sopra le coperture di manufatti a destinazione agricola*” (art. 3, comma 1, lett. b, dell’Allegato) e agli “*impianti di produzione di energia solare fotovoltaica con potenza compresa tra i 20 kWp e 200 kWp realizzati in zone classificate agricole dai piani urbanistici comunali*” (art. 3, comma 1, lett. c, dell’Allegato). Inoltre nei “*Criteri di inserimento per gli impianti fotovoltaici*” contenuti nella medesima delibera erano dettate specifiche prescrizioni “*per la realizzazione di impianti a terra in zone agricole*” (punti 2 e 3 dei suddetti Criteri).

Le linee guida ministeriali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, dettate con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18.09.2010), hanno previsto, in primo luogo, sulla scorta dell’art. 12, comma 10, del D.Lgs. n. 387/2003, che “*le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili*” (paragrafo 1.2 dell’Allegato). Tali limitazioni o divieti devono peraltro essere posti sulla base dei criteri di cui all’Allegato 3 del D.M. recante “*Criteri per l’individuazione di aree non idonee*”, in cui, al punto c), è detto espressamente che “*le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei*”, potendo invece, a seguito di specifica individuazione, escludersi “*le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale*”.

Da quanto sopra si evince, pertanto, che l’eventuale individuazione di aree e siti non idonei all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili compete alla Regione. Tale individuazione, inoltre, non può riguardare in maniera generica ed indifferenziata tutte le aree agricole, ma può riguardare unicamente determinate aree caratterizzate da fattori di qualità o pregio.

In effetti, sul tema, prima dell’adozione del D.M. recante le linee guida ministeriali, si era formata una consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale a tenore della quale non era in facoltà delle Regioni, fino all’approvazione da parte del Governo delle linee guida, di escludere determinate aree territoriali dalla installazione di impianti eolici e fotovoltaici (Corte Cost., sent. 119/2010; sent. 282/2009; sent. 166/2009). La Consulta aveva pertanto dichiarato l’illegittimità costituzionale delle leggi regionali di Puglia, Molise e Basilicata in materia sull’assunto che “*la normativa statale non contempla alcuna limitazione specifica, né divieti inderogabili, rinviando alle linee guida di cui all’art. 12, comma 10, del D.Lgs. n. 387/2003, il compito di assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio*” (sent. 282/2009) e di conseguenza, prima dell’adozione di tali linee guida in sede di Conferenza Unificata, non era consentito alle Regioni di individuare autonomamente aree territoriali ritenute non idonee all’installazione di impianti eolici e fotovoltaici.

Specificamente per le zone agricole, poi, la giurisprudenza amministrativa (TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, n. 466/2009; TAR Toscana, Firenze, sez. II, n. 888/2009; TAR Puglia, Bari, sez. III, n. 983/2009) ritiene pacificamente che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possano legittimamente essere ubicati anche in zone classificate come agricole dallo strumento urbanistico comunale.

Le perplessità del Comune circa la compatibilità di tali impianti con la generica destinazione di zona agricola non hanno dunque ragione di essere. Chiaramente resta salva la competenza del Comune a verificare che le aree proposte per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non siano escluse da appositi provvedimenti

regionali e rispettino i requisiti di cui al D.Lgs. n. 387/2003, al D.M. del 10.09.2010 ed a ogni altro eventuale riferimento normativo.


Si ricorda inoltre, anche se non riguarda il caso concreto, che occorre inoltre procedere alla verifica della compatibilità degli interventi proposti con la normativa del PTPR tutte le volte in cui le aree agricole siano vincolate paesaggisticamente, in quanto, in tale ipotesi, è necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

Non è inoltre necessario, come prospettato dal Comune, modificare le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico per consentire l'installazione degli impianti di cui si tratta, in quanto il fotovoltaico si caratterizza di fatto come funzione urbanistica trasversale, e come tale non incide sulla specifica destinazione urbanistica di zona, non potendosi in tal modo in alcun modo porre in contrasto la destinazione che di volta in volta è stata impressa ad una determinata area dal piano regolatore.


Infine, circa gli ulteriori quesiti del Comune relativi agli specifici atti da adottare, si rappresenta che la materia non rientra nelle competenze della scrivente Direzione.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: <http://www.regione.lazio.it/web2/contents/urbate/pareri.php>.

Il Dirigente dell'Area  
(Dr.ssa Marina Ajello)



Il Direttore Regionale  
(Arch. Demetrio Carini)



L'estensore: SLevante

